

Regolamento di Istituzione per l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati nell'ambito dei Corsi di Studio

Art. 1

Definizione e tipologie

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto riportato dal Regolamento Didattico dell'Istituzione all'art. 78, disciplina l'ammissione, la frequenza ed il sostenimento degli esami di singoli insegnamenti, di seguito denominati "corsi singoli".
2. I corsi singoli sono insegnamenti attivati, nell'anno accademico di riferimento, presso corsi di Diploma Accademico di primo e di secondo livello, dell'Istituzione. Ad essi è possibile iscriversi senza l'obbligo di immatricolazione ad un corso di studio.
3. Ai fini del presente Regolamento, i corsi singoli sono finalizzati:
 - a) all'aggiornamento culturale ed all'integrazione di competenze professionali;
 - b) al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi;
 - c) al conseguimento del numero di Crediti Formativi Accademici (CFA) richiesti per l'iscrizione ad un corso;
 - d) al conseguimento dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici;
 - e) a consentire a studenti stranieri di sostenere esami di profitto relativi ai corsi singoli stessi.
4. Nel caso di successiva iscrizione ad un corso di studio attivato presso questa Istituzione, l'eventuale riconoscimento di CFA relativi ad esami superati come corsi singoli potrà avvenire entro il limite di 36 CFA, mediante approvazione delle strutture didattiche competenti.

Art. 2

Iscrizione ai corsi singoli

1. L'iscrizione ai corsi singoli:

- a) presuppone il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento ad eccezione della fattispecie di cui al punto 1 lett. b) dell'articolo 7, per la quale è necessario possedere lo status di studente diplomando;
- b) ha la durata di un anno accademico;
- c) consente di frequentare i corsi e, dopo la loro conclusione, sostenere i relativi esami negli appelli previsti per il solo anno accademico di iscrizione;
- d) è limitata a un numero massimo di 36 CFA acquisibili per ciascun anno accademico, ad eccezione delle fattispecie di cui al punto 3 lett. b) e d) dell'articolo 1.

2. La carriera relativa ai corsi singoli si chiude automaticamente con il sostenimento dei relativi esami di profitto e, comunque, non oltre il termine dell'anno accademico di iscrizione.

3. Per l'eventuale frequenza di corsi nell'anno accademico successivo è necessaria la presentazione di una nuova domanda di iscrizione.

4. Agli studenti iscritti ad un corso di studio non è consentita l'iscrizione a corsi singoli riguardanti gli insegnamenti presenti nel piano di studi del corso stesso. L'esame eventualmente superato in violazione del divieto di cui al precedente periodo, è annullato e, comunque, non potrà essere riconosciuto nella carriera relativa

Art. 3

Criteri di ammissione ed eventuale programmazione delle iscrizioni

1. Le Commissioni per il coordinamento didattico dei Corsi di studio, il cui accesso sia programmato a livello nazionale o locale, in fase di programmazione dell'attività didattica definiscono eventualmente:
 - a) il numero massimo di studenti ammissibili per ciascun insegnamento;
 - b) i criteri in base ai quali sono selezionate le domande dando, in ogni caso, priorità alle istanze di cui ai punti 3b) e 3c) dell'art. 1;
 - c) limitazioni connesse alla specificità del corso di studio o del singolo insegnamento.

Art. 4

Contributo dovuto per l'iscrizione

1. L'entità del contributo di iscrizione è deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Corsi singoli finalizzati all'aggiornamento culturale e all'integrazione di competenze professionali

1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro che vogliono frequentarli per aggiornamento culturale o a integrazione delle competenze professionali.
2. È necessario il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento.
3. L'iscrizione è limitata ad attività formative per un numero massimo di 36 CFA acquisibili per anno accademico.

Art. 6

Corsi singoli finalizzati al raggiungimento di requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Diploma Accademico di secondo livello

1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro i quali, pur possedendo il titolo di studio richiesto per l'ammissione ad un corso, non dispongano dei requisiti curriculari specifici richiesti per l'accesso a quel Corso di studio. In tal caso, è possibile acquisirli iscrivendosi, esclusivamente, ai corsi singoli relativi ad insegnamenti incardinati in corsi di diploma accademico di primo livello, purché i relativi esami non siano già stati sostenuti durante la frequenza del medesimo corso di diploma accademico di primo livello. In ogni caso, gli esami sostenuti in violazione di tale ultima disposizione non saranno computati ai fini dell'assolvimento del raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Diploma Accademico.
2. La scelta dei corsi singoli necessari per il raggiungimento dei requisiti curriculari di cui al comma precedente, deve essere conforme alle indicazioni contenute nel Regolamento Didattico.
3. Gli esami sostenuti come corso singolo per il raggiungimento dei requisiti curriculari richiesti per l'accesso ai corsi di Diploma Accademico, non possono, altresì, essere riconosciuti nello stesso corso di Diploma accademico di iscrizione.
4. L'iscritto ai corsi singoli fruisce dei servizi destinati agli studenti esclusivamente relativi alla frequenza e sostenimento degli esami di profitto. Gli iscritti ai corsi singoli non godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 7

Corsi singoli per diplomati o diplomandi che devono conseguire i CFA richiesti per l'iscrizione ad un corso di Diploma nel primo trimestre dell'anno solare

1. L'iscrizione ai corsi singoli erogati nei corsi di Diploma è consentita a:
 - a) coloro i quali, seppure già in possesso del requisito di accesso del Diploma Accademico, non hanno effettuato l'iscrizione ad un corso di Diploma Accademico di secondo livello entro il 31 dicembre e intendono iscriversi entro il primo trimestre dell'anno solare;
 - b) coloro i quali, sebbene non abbiano conseguito il diploma accademico di primo livello entro il 31 dicembre, intendono conseguirla ed iscriversi ad un corso di Diploma accademico di secondo livello entro il successivo 31 marzo.

Gli studenti appartenenti ad entrambe le suddette categorie, sono tenuti ad acquisire, entro il 31 marzo, un numero di CFA variabile fra un minimo di 12 ed un massimo di 20, relativi ad esami di profitto previsti per il primo semestre del primo anno del corso di diploma accademico di secondo livello al quale intendono iscriversi. Il numero di CFA di cui sopra viene determinato dalla commissione didattica del corso di studio entro il 31 luglio di ciascun anno. La determinazione assunta verrà pubblicata nel sito web dell'Istituzione. In assenza di determinazione, il numero di CFA da conseguire è automaticamente fissato a 12.

2. A questi studenti, ed esclusivamente ad essi, al fine di agevolarne l'iscrizione al corso di Diploma accademico di secondo livello di loro interesse, è concesso di essere ammessi ai singoli corsi di insegnamento di un corso di Diploma accademico di secondo livello, e sostenere i relativi esami, per un numero massimo di 36 CFA acquisibili per anno accademico.
3. L'eventuale riconoscimento di CFA relativi ad esami superati come corsi singoli, nel caso di successiva iscrizione ad un corso di Diploma accademico di secondo livello, potrà avvenire entro il limite di 36 CFA, non potrà concorrere alla riduzione della durata legale del corso di studio, così come determinata dall'articolo 8, 2° comma, del D.M. 270/2004, fatta eccezione per gli studenti che sono già in possesso di un titolo di studio di pari livello. Il divieto di abbreviazione del Corso di Studio si applica a partire dall'anno accademico 2022/2023.
4. I corsi singoli devono essere scelti tra gli esami curriculari del primo semestre del primo anno del corso di Diploma accademico di secondo livello e vanno sostenuti nel rispetto delle propedeuticità e delle regole di ripartizione in cattedre.
5. I contributi pagati per l'iscrizione ai corsi singoli finalizzati al conseguimento dei CFA necessari per l'iscrizione ad un corso di Diploma accademico di secondo livello, effettuato secondo criteri e modalità disciplinati nel presente articolo 7, saranno rimborsati esclusivamente nel caso di immediata successiva iscrizione al corso di Diploma accademico di secondo livello stesso entro il medesimo primo trimestre dell'anno solare e nei limiti del riconoscimento effettivamente ottenuto.

Art. 8

Corsi singoli per il conseguimento dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici

1. L'iscrizione ai corsi singoli è consentita a coloro i quali siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di studio che eroga l'insegnamento.

Art. 9

Corsi singoli per studenti stranieri

1. Possono essere ammessi a seguire corsi singoli presso corsi di Diploma Accademico, nel limite massimo di 36 CFA acquisibili per anno accademico, i cittadini comunitari e non comunitari, ovunque residenti purché in possesso dei necessari requisiti di scolarità.
2. Gli studenti non comunitari residenti all'estero, ai fini dell'iscrizione ai corsi singoli, sono tenuti al rispetto della normativa ministeriale vigente.